

OFFICE ADDRESS

Via Caradosso 9
Milano
Italia

INTERNET

www.statkraft.com

PEC

gobetto.solare@pec.it

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza EnergeticaDirezione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it*Alla c.a. dell'arch. Gianluigi Nocco
e della dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo***Presidenza del Consiglio dei Ministri**Dipartimento per il coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it*e p.c.***Ministero della Cultura**Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*alla c.a. del dott. Luigi La Rocca***Ministero della Cultura**Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio V
dq-abap@pec.cultura.gov.it*alla c.a. dell'arch. Rocco Rosario Tramutola*

Milano, 1 febbraio 2024

Oggetto: [ID: 8470] – Comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA) – Progetto denominato “GOBETTO SOLARE” per la costruzione e l’esercizio di un impianto Agrovoltaiico e relative opere di connessione alla RTN nei Comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA), di potenza DC 55,62 MW e AC 48,20. Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006- Proponente: Società GOBETTO SOLARE S.r.l. Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Controdeduzioni di GOBETTO SOLARE S.r.l. e richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990

Si fa seguito alla ricezione a mezzo pec in data **8.1.2024** della nota prot. MIC|MIC_SS-PNRR|08/01/2024|0000587-P e dell'allegato parere prot. MIC|MIC_SS-PNRR|29/12/2023|0029476-P, pubblicato in data **2.1.2024** sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Sezione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS – VIA- AIA - Procedure in corso, relativo al procedimento in oggetto indicato. Con tale parere tecnico-istruttorio (di seguito anche il “**Parere**”), la Soprintendenza

Speciale per il PNRR (la “SSPNRR”) si è espressa in senso negativo in relazione al progetto Gobetto Solare (il “Progetto”), *“in quanto in contrasto con la disciplina di tutela del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e per gli impatti negativi significativi sul patrimonio culturale archeologico e paesaggistico, anche cumulativi”*.

La Scrivente Gobetto Solare s.r.l. (di seguito anche la “Società” o la “Scrivente”), a seguito di ricezione di quanto sopra, in data 11.1 u.s. inviava a questo spett.le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito anche “MASE”) - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V, al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR e Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, una richiesta di sospensione dei termini procedurali previsti dal d.lgs. n. 152/2006 per l’emissione del provvedimento finale di VIA (v. Allegato 1): ciò al fine di consentire alla Scrivente di presentare delle controdeduzioni a tale parere negativo, in quanto formulato senza tenere in debita considerazione tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie e poiché alcuni rilievi mossi in tale sede dalla SSPNRR non trovano corrispondenza alla luce degli elaborati progettuali agli atti del procedimento in oggetto.

La Società non ha ricevuto alcun riscontro a tale richiesta, né ha ricevuto ad oggi copia degli atti e documenti relativi all’endoprocedimento che ha preceduto l’emanazione del parere della SSPNRR (in particolare, nota prot. 5376 del 19.6.2023 della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e nota prot. 16027 del 31.7.2023 del Servizio II DGABAP), rispetto ai quali è stata formulata istanza di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990.

Solo in data odierna, peraltro, dalla consultazione del portale del MASE - Sezione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS – VIA- AIA - Procedure in corso, alla voce “Stato della procedura”, la Scrivente ha appreso che il procedimento di VIA per il progetto Gobetto Solare è “in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Se ne desume quindi che la documentazione di progetto è stata nel frattempo trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché quest’ultima si esprima a sua volta nel merito.

La Scrivente, certa dell’importanza di quanto intende esporre **al fine di fornire alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V del MASE e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un quadro completo ed esatto delle caratteristiche del Progetto**, con la presente formula le proprie osservazioni e controdeduzioni al parere tecnico-istruttorio negativo della SSPNRR, evidenziando in particolare:

- I) **la tardività del parere della SSPNRR e la mancata conoscenza delle interlocuzioni endoprocedimentali tra le Soprintendenze;**
- II) **l’idoneità dell’area ai sensi dell’art. 20, comma 8 d.lgs. n. 199/2021;**
- III) **la natura agrivoltaica del Progetto;**
- IV) **l’errata valutazione delle componenti del P.P.T.R. ricadenti nell’area di Progetto.**

I) Tardività del parere della SSPNRR e mancata conoscenza delle interlocuzioni endoprocedimentali tra le Soprintendenze

In primo luogo, si segnala che il parere negativo MIC|MIC_SS-PNRR|29/12/2023|0029476-P è stato pubblicato sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Sezione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS – VIA- AIA - Procedure in corso, in

data 2.1.2024, nonché trasmesso alla Scrivente in data 8.1.2024. Tuttavia, **tale parere è tardivo**. A mente infatti dell'articolo 24, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, *“entro il termine di [...] trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4”*. In data 8.6.2022 è stato pubblicato l'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, con scadenza del termine per osservazioni in data 8.7.2022, a seguito del quale alcuni Enti partecipanti al procedimento hanno presentato i propri pareri e sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati. All'esito della fase di consultazione, la Scrivente non ha ricevuto né dall'Amministrazione precedente né da altro Ente competente in relazione al procedimento ulteriori richieste di integrazione o perfezionamento documentale: in particolare, non è pervenuta alcuna richiesta di integrazioni né osservazione o rilievo da parte del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il parere della SSPNRR, tuttavia, è infine pervenuto con ritardo di ben oltre un anno rispetto a quanto prescritto dalle norme vigenti, essendo stato espresso in data 29.12.2023 e pubblicato sul sito del MASE il 2.1.2024. Ciò è avvenuto nonostante l'articolo 25 comma 7, d.lgs. n. 152/2006, stabilisca chiaramente che *“tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Nel mentre, la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC aveva già predisposto da diversi mesi lo schema di provvedimento da sottoporre al MASE e al Ministero della Cultura (di seguito anche **“MiC”**) per l'emanazione del provvedimento finale di VIA: con il parere n. 136 del 9.3.2023, infatti, detta Commissione si è espressa in senso **favorevole** rispetto a tutti i profili di competenza, ivi inclusa la Valutazione di livello II (appropriata) di incidenza specifica.

A mente dell'articolo 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, *“per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il diretto generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro il termine di venti giorni”*. Poiché la Commissione Speciale PNIEC-PNRR ha espresso il proprio parere favorevole il 9.3.2023, anche il termine di 20 giorni per l'acquisizione da parte del MASE del concerto del direttore generale del Ministero della Cultura, termine a sua volta perentorio, è ormai **ampiamente decorso**, con la conseguenza che tale parere così come ogni eventuale valutazione nel merito da parte del Ministero della Cultura, presentano profili di illegittimità.

Anche recente giurisprudenza, in caso di pareri espressi tardivamente nell'ambito di un procedimento di VIA, ha ritenuto che *“detto parere sia illegittimo per tardività rispetto al termine perentorio di adozione”* (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. II, sent. 11 dicembre 2023, n. 1429, con riferimento al parere tardivo del Ministero della Cultura nell'ambito di un procedimento di VIA per un progetto di competenza statale, incluso tra quelli di cui all'articolo 8 comma 2-bis, d.lgs. 152/2006).

Si aggiunga che, secondo recente orientamento giurisprudenziale, in caso di procedimenti pluristrutturati come è il procedimento di VIA (dove l'autorità competente è il MASE che esprime il giudizio di compatibilità ambientale previo concerto con il MiC), il parere equiordinato tardivo configurerebbe un'**ipotesi di silenzio assenso orizzontale** ai sensi dell'articolo 17-bis, l.n. 241/1990.

A mente della norma citata, "1. *Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente [...]* 3. *Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche*", entro i termini eventualmente previsti dalle norme di settore.

Come chiarito da Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610, "questo diverso indirizzo muove dalla premessa per cui tutti i pareri vincolanti partecipano alla formazione di un provvedimento finale pluri-strutturato, in quanto la decisione dell'amministrazione procedente richiede per legge l'assenso vincolante di un'altra amministrazione". Ciò vale, come si evince dalla già citata sent. TAR Puglia id., anche per il parere del MiC di cui all'articolo 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006.

Dunque, se non per decorso dei termini per l'espressione del parere di competenza della SSPNRR, quantomeno dovrebbe intendersi formato il silenzio assenso sul parere favorevole della Commissione Speciale PNRR – PNIEC, per decorso del termine entro il quale il MiC doveva esprimere il parere di competenza a fronte dello schema di provvedimento finale trasmesso dalla ridetta Commissione Speciale: **con la conseguenza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggi, non si trova neppure di fronte alla necessità di dirimere un contrasto tra pareri discordanti.**

In ogni caso, si rileva anche che la Scrivente non era al corrente delle interlocuzioni endoprocedimentali in corso tra la SSPNRR e gli uffici da questa interpellati per le valutazioni di competenza, vale a dire la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e Servizio II Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – DGABAP, non avendo ricevuto né rinvenuto sul sito web del MASE – Sezione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS – VIA- AIA – Procedure in corso, la relativa documentazione. Tali pareri negativi, estesamente richiamati nel parere tecnico-istruttorio in commento, hanno indirizzato in modo determinante le valutazioni e conclusioni della SSPNRR: la Scrivente, tuttavia, non ha potuto presentare proprie considerazioni puntuali nel merito proprio per assenza di qualsivoglia visibilità circa l'avvio di tale endoprocedimento nonché, ove applicabile essendo ora il procedimento in fase decisoria, per mancata ricezione di alcun c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis, l.n. 241/1990. Come emerge sempre dalla recente giurisprudenza già citata, infatti, il parere equiordinato tardivo contrastante con le risultanze favorevoli dell'istruttoria risulta illegittimo, oltre che per tardività, sotto l'ulteriore profilo della "violazione delle garanzie minime del giusto procedimento e, in particolare, per non aver coinvolto la società ricorrente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, c.d. preavviso di rigetto [...]" (v. TAR Puglia id.).


II) Idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20, comma 8 d.lgs. n. 199/2021

La Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, secondo quanto riferisce il parere negativo in commento, avrebbe segnalato che *“rileva l’interferenza del cavidotto interrato MT con il **Regio Tratturo martinese** che rappresenta espressione di vestigia e tracce di remote civiltà passate ed è sottoposto a vincolo con DM del 22.12.1983. I campi interessati dall’impianto del fotovoltaico si collocano a ridosso di questo percorso viario, così come visibile dalla Carta del rischio archeologico (Elaborato 5X94018_Documentazione Specialistica_04)”*. Come tale, la SSPNRR ha evidenziato che *“i tratti di proprietà pubblica”* del tratturo Martinese *“in base al Quadro di Assetto dei Tratturi approvato con DGR n. 819 del 2/05/2019 ... sono stati riconosciuti di classe A”*, ossia come ricadenti nella casistica di cui alla lett. a) dell’articolo 6, comma 1, l.r. n. 4/2013: *“... tratturi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo”*.

In via preliminare è opportuno evidenziare, tuttavia, che **il tratturo in questione, nell’intero tratto posto nelle vicinanze dell’area di Progetto, risulta ad oggi interamente coperto dalla strada provinciale SP 22 e dunque di fatto destinato ad un’infrastruttura stradale pubblica, per una larghezza tra l’altro evidentemente superiore all’eventuale sedime originario e consistenza del tratturo in questione, non valutabile né percepibile.**

Si segnala, in proposito, che l’avvenuta (ed ormai di fatto irreversibile) realizzazione strada carrabile asfaltata sul vecchio tracciato del tratturo (oltre alla presenza di eventuali sottoservizi) ne ha compromesso la sottostante integrità per almeno 60-80 cm, attraverso la realizzazione del tappetino d’usura, del binder in asfalto bituminoso e della fondazione stradale in material lapideo compattato.

Il tutto risulta evidente dalla documentazione fotografica che di seguito si riporta:





Osservatore 1 – Vista Nord del Tratturo Martinese



Osservatore 1 – Vista Est del Tratturo Martinese



Osservatore 1 – Vista Sud del Tratturo Martinese



Osservatore 2 – Vista Nord del Tratturo Martinese



Osservatore 2 – Vista Ovest del Tratturo Martinese



Osservatore 2 – Vista Sud del Tratturo Martinese

La trasformazione del tratturo in strada moderna, per il tratto in questione, è una circostanza che sarebbe dovuta emergere nell'ambito del parere tecnico-istruttorio della SSPNRR, in quanto tale trasformazione ha determinato la perdita delle caratteristiche originarie del bene tutelato e, con essa, delle prerogative dei beni di interesse archeologico.


E infatti, proprio la *“Relazione QAT”*, allegata alla DGR n. 819 del 2019 di approvazione in via definitiva del Quadro di assetto dei Tratturi di Puglia ex art. 6, l.r. n. 4/2013, prevede espressamente che **“le aree appartenenti formalmente ai tronchi tratturali classificati sub. A), se destinate, di fatto, ad opere pubbliche o di pubblico interesse (es. coincidenti con strade, ferrovie, piste ciclabili, ecc.), sono da considerarsi automaticamente suscettibili**

sub b). *Per la loro esatta identificazione si rimanda alle determinazioni che saranno assunte dai Comuni in sede di redazione dei Piani Locali di Valorizzazione”.*

Poiché la porzione di tratturo in cui è stata riscontrata l'interferenza con le opere di connessione del progetto si è ormai trasformata in un tratto della strada provinciale SP 22, varrà dunque quanto appena sopra evidenziato: di talché il Regio Tratturo martinese per la porzione considerata ricade ad oggi non più nella casistica di cui alla lett. a) dell'art. 6, comma 1, l.r. n. 4/2013, ma in quella delineata dalla lett. b), che annovera le “...*aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico*”. Con la conseguenza che vale quanto specificato dal successivo comma 2 della medesima norma: **“le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico”.**

La variazione di classificazione, come sopra specificato, è automatica e prescinde dalle determinazioni dei Comuni competenti, che possono giungere in un momento successivo con finalità di identificazione formale.

Poiché il Regio Tratturo Martinese nel tratto considerato non riveste più alcun interesse archeologico, per automatica sussunzione nella categoria b) di cui all'articolo 6, comma 1, l.r. n. 4/2013, **neppure si pone la questione sollevata dalla SSPNRR in merito alla interferenza del progetto con la buffer zone che si creerebbe invece in presenza di un bene oggetto di vincolo archeologico ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 42/2004.** Nel parere in commento, infatti, la SSPNRR sosteneva che *“il progetto in argomento non è ricompreso tra le aree individuate come idonee in quanto, come già evidenziato nel presente parere, l'intervento (sottocampi 1 e 2) rientra nell'area buffer di 500 metri dal vincolo archeologico del Regio Tratturello Martinese, tutelato con D.M. del 22.12.1983 [...] Inoltre si rileva anche l'interferenza diretta del cavidotto di connessione con il Regio Tratturello Martinese”.*



Individuazione aree idonee ai sensi dell'art.20 c.8 lett. c-quater) d.lgs. 199/2021 riportata nel Parere (Elaborazione GIS della SSPNRR)

Il venir meno dell'interesse archeologico associato alla porzione di tratturo in discussione ha comportato, tuttavia, anche il venir meno di qualsivoglia *buffer zone* legata alla presenza di beni oggetto di vincolo archeologico. **Di talché l'area di impianto, in realtà, risulta essere totalmente idonea alla costruzione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lett. c-quater), d.lgs. n. 199/2021.** Si sottolinea, peraltro, che l'ubicazione del cavidotto interrato risulta irrilevante nel caso di specie, posto che, ai sensi dell'art. 22, comma 1-ter d.lgs. n. 199/2021 "La disciplina di cui al comma 1 [relativa alle aree idonee ex lege – ndr] **si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1**".

Tale rilievo risulta strettamente connesso con quanto osservato al precedente punto I): secondo la già citata giurisprudenza (TAR Puglia, i.d.) "[...] nel caso di specie, assumendo rilievo la tutela di un bene tutelato, qual è un "tratturo" (che si dispiega per un lungo tratto, peraltro già attraversato da altri cavidotti e oggetto in parte di trasformazione in strada moderna), l'apporto procedimentale in chiave partecipativa, volta a superare obiezioni critiche e/o a fornire spiegazioni aggiuntive circa il progetto, appare senz'altro potenzialmente proficua, se non utile per la stessa amministrazione, al fine della esatta comprensione della dimensione dell'intervento". Qualora fosse stata garantita, quindi, la partecipazione della Scrivente al procedimento, **sarebbe stato possibile evidenziare anche che il Regio Tratturo Martinese, per la parte interessata dal Progetto, ha perso le caratteristiche di bene culturale tutelato e che il Progetto si sviluppa interamente in area idonea.**

Ferme restando le decisive considerazioni evidenziate sopra, la Scrivente ha inoltre rilevato diverse incongruenze nel parere in commento, che di seguito si segnalano.

III) Natura agri-voltaica del Progetto

Anzitutto, preme sottolineare come la SSPNRR, nel parere reso, ha del tutto omesso di considerare che il Progetto in questione si configura non come mera iniziativa "fotovoltaica" tradizionale, bensì come progetto "agrovoltaico".

Infatti, il Progetto Gobetto Solare è stato concepito come intervento agro-voltaico, che garantisce la piena sinergia tra produzione agricola ed energetica. Come ampiamente illustrato nella Relazione Pedo-Agronomica e nella Lettera di Presentazione Statkraft e del Progetto Gobetto Solare agli atti del procedimento (si vedano gli elaborati "5X940I8_RelazionePedoAgronomica" e "Presentazione_Statkraft_Gobetto_Solare"), il Progetto, redatto su circa 133,52 ettari in convergenza con la vocazione agricola attuale votata alla fienagione e all'allevamento del bovino locale, prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare progettato con un'architettura tale da destinare ad attività agricole una superficie di circa 48,25 ettari ed una superficie di circa 79,84 ettari a verde a garanzia e per sviluppo della biodiversità animale e vegetale oltre che superfici da destinare a siepi ed a strade eco-naturali. La percentuale del terreno destinata ad attività agricole e salvaguardia della biodiversità risulta complessivamente essere pari al 92,8 % delle aree contrattualizzate.

Pur essendo dunque evidente la natura agrovoltaica del Progetto, dalla lettura del parere della Soprintendenza appare evidente come quest'ultima abbia ritenuto di esprimere giudizio negativo sull'iniziativa di specie ritenendola, essenzialmente, (i) non compatibile con

la vocazione agricola del territorio circostante anche in ragione degli impatti cumulativi con altre iniziative autorizzate o esistenti e (ii) in contrasto con le previsioni di tutela del PPTR menzionate nel parere.

Si tratta, tuttavia, di assunti e previsioni normative che non possono essere applicate nel caso di specie come se venisse in rilievo un'iniziativa fotovoltaica tradizionale, trattandosi di **tipologia progettuale evidentemente diversa da quella proposta dalla scrivente**.

E infatti, la non assimilazione degli impianti di tipologia agrivoltaica a quelli fotovoltaici "classici" con moduli ubicati a terra è nota, nonché ormai confermata dalla giurisprudenza amministrativa, potendosi parlare ormai di una *"gemmazione di un istituto nuovo (l'agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico)"* trattandosi, all'evidenza, non di *"rapporto di genus ad species, ma di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita). E in quanto situazione non sovrapponibili, non possono essere assimilati quoad aeffectum"* (cfr., tra altre, TAR Lecce, sez. II, n. 1583/2022, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8029/2023 e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8258/2023).

Non si condividono, pertanto, gli assunti più volte reiterati nel parere secondo cui l'impianto determinerebbe una *"profonda e radicale trasformazione del paesaggio agrario attraverso la sovrapposizione di elementi artificiali del tutto avulsi dal contesto, particolarmente, in riferimento allo scenario rurale intorno alle masserie ... risulterebbe in buona parte artificializzato"*.

Fermo restando il generale principio per cui è consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici vigenti (cfr. art. 12, comma 7 d.lgs. n. 387/2003 nonché, *ex plurimis*, Cons. St., sent. n. 2983/2021), è evidente che, avendo la Società proposto la realizzazione di un impianto agrivoltaico, a differenza degli impianti fotovoltaici l'iniziativa in oggetto ha per definizione caratteristiche tecniche tali da risultare compatibile con la possibilità di coltivazione dei terreni, consentendo un efficace bilanciamento di interessi tra utilizzo delle fonti rinnovabili e garanzia della tutela paesaggistica.

Si evidenzia, inoltre, che proprio in ragione della differenza ontologica tra impianti fotovoltaici ed agrivoltaici è stata più volte censurata dalla giurisprudenza amministrativa l'applicazione automatica delle previsioni del PPTR della Regione Puglia a progetti appartenenti alla tipologia "agri-voltaica": è infatti evidente che la normativa tecnica del PPTR, approvata quasi dieci anni orsono, nemmeno contempla la categoria progettuale "agri-voltaica", ed è pertanto "assolutamente datata [...] e del tutto anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali [...] che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento" in senso favorevole alla realizzazione di nuovi impianti FER e, soprattutto, agri-voltaici (così, TAR Lecce, n. 1583/2022).

Sotto tale profilo, non può evidentemente affermarsi che la realizzazione di un'iniziativa agrivoltaica quale quella di specie si ponga in contrasto con gli indirizzi e alle direttive per la tutela del paesaggio rurale contenuti nella relativa Scheda d'Ambito del PPTR, che peraltro non assumono portata vincolante o precettiva. Infatti, il Progetto in questione, per la sua natura agri-voltaica, per definizione *"adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione"* e, **consentendo la piena integrazione tra l'attività agricola e quella di produzione di energia da fonte rinnovabile, consente di salvaguardare la vocazione agricola e rurale dell'area in**

questione, non comportando pregiudizi in termini di perdita o consumo di suolo fertile e permeabile.

Da ultimo, si segnala che, pur collocandosi in un contesto territoriale già interessato dalla presenza di altre iniziative FER, l'iniziativa in oggetto si pone, in ragione della propria natura agri-voltaica, in discontinuità rispetto alle iniziative fotovoltaiche "tradizionali" insistenti sul territorio, e invece in linea con la destinazione storicamente agricola dell'area.


Sotto tale profilo, appaiono inconsistenti anche i rilievi sugli impatti cumulativi del Progetto con altre iniziative esistenti sul territorio. Infatti, come affermato da recentissima giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, n. 8258/2023), gli impatti cumulativi devono essere *"misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro"*, mentre nel caso in esame si tratta di impianti differenti: quelli esistenti sono di tipo fotovoltaico "classico", il Progetto proposto dalla scrivente invece, come più volte ribadito, è di tipo agrivoltaico. Si evidenzia, del resto, che con il parere n. 136 del 9.3.2023 la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha già positivamente valutato la compatibilità ambientale del Progetto anche rispetto agli impatti cumulativi, prescrivendo che *"il progetto esecutivo dovrà valutare le interferenze e gli impatti con gli aereogeneratori limitrofi"* (Condizione Ambientale n. 1).

IV) Errata valutazione delle componenti del P.P.T.R. ricadenti nell'area di Progetto

Fermo restando quanto sopra segnalato in relazione alla natura agrivoltaica del Progetto e, conseguentemente, all'impossibilità di applicare le previsioni del PPTR come se venisse in rilievo un progetto fotovoltaico, la Scrivente segnala altresì le seguenti incongruenze rispetto a quanto rilevato dalle Soprintendenze in relazione alle interferenze del Progetto con beni tutelati ai sensi del PPTR.

A) Componenti idrologiche

BP-Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150 m). Si precisa che i sottocampi 9 e 10 (corrispondenti alle aree impegnate fisicamente dall'impianto e recintate e non alle aree catastali ricadenti all'interno dell'appezzamento di terreno di proprietà) non ricadono nella fascia di rispetto di 150 m del *"Fiume Lama di Castellaneta e Vallone Santa Maria"*. **La recinzione dei sottocampi è posta, invece, esattamente al limite della fascia di rispetto ossia alla distanza di 150 m dall'alveo fluviale nel pieno rispetto del PPTR**, come risulta dall'elaborato sottostante.



Componente idrologica del PPTR riportata in celeste e recinzioni indicate con le frecce

Con riferimento all'asserito contrasto "con le prescrizioni di cui all'art. 46 del D.lgs. 42/2004 [rectius, NTA del PPTR]", si precisa che sull'area interessata dalla componente idrogeologica suddetta è prevista la sola realizzazione del cavidotto interrato, che non solo non rappresenta evidentemente un'opera edilizia né un'ipotesi di "trasformazione profonda dei suoli", ma risulta addirittura conforme a quanto previsto dalla medesima disposizione del PPTR, che fa espressamente salva la realizzazione di opere di rete interrate ("è fatta eccezione nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile"; cfr. art. 46, comma 2, lett. a10) NTA PPTR).

B) Componenti botanico-vegetazionali

UCP – Area di rispetto dei boschi. Non corrisponde al vero che i sottocampi 6 e 3 (corrispondenti alle aree impegnate fisicamente dall'impianto e recintate, e non all'intero appezzamento di terreno di proprietà) ricadono parzialmente nella fascia di rispetto dei Boschi pari a 100 m. **La recinzione dei sottocampi è posta, invece, esattamente al limite della fascia di rispetto ossia alla distanza di 100 m dal perimetro esterno del bosco nel pieno rispetto del PPTR, come evidenziato nell'elaborato "5X94018_StudioFattibilitàAmbientale_01".**

UCP – Prati e pascoli naturali. Si specifica che i sottocampi 6 e 3 (corrispondenti alle aree impegnate fisicamente dall'impianto e recintate, e non all'intero appezzamento di terreno di proprietà) non ricadono all'interno dell'UCP (che non prevede alcuna fascia di rispetto). **La recinzione dei sottocampi è posta, invece, sempre oltre il perimetro dei prati e pascoli naturali nel pieno rispetto del PPTR, come evidenziato nell'elaborato "5X94018_StudioFattibilitàAmbientale_01".**

C) Componenti culturali e insediative

UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa – Siti interessati da beni storico-culturali. L'unico bene che risulta ricadere, senza comportare interferenza, in prossimità dell'area d'impianto è la Masseria Gobetto che, attualmente, **risulta inabitabile ed in stato di completo abbandono.**



Stato attuale dell'immobile Masseria Gobetto

A tal proposito si rinvia all'elaborato denominato "5X94018_StudioFattibilitaAmbientale_03" trasmesso in sede di istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, in cui è evidenziato il rispetto del buffer di 100 m per quanto attiene alle aree di impianto ricomprese nel Progetto in conformità alle NTA del PUG comunale.

Si segnala, al riguardo, che l'intervento di specie prevede il pieno recupero strutturale e funzionale della masseria convertendola in "Masseria Didattica" al fine di destinarla a Centro Studi di Formazione sulle Fonti Rinnovabili, la Protezione Ambientale e la lotta ai Cambiamenti Climatici grazie al coinvolgimento scientifico del Politecnico di Bari, delle Università del Salento e della Basilicata, del CNR e di Enti scientifici privati nazionali ed internazionali.



Stato di progetto dell'immobile Masseria Gobetto

Sotto tale profilo, **il Progetto si pone peraltro in piena coerenza con la Scheda d'Ambito "Alta Murgia" del PPTR citata dalla Soprintendenza, che prevede espressamente l'obiettivo di "Promuovere il recupero delle masserie e dell'edilizia rurale"**.

Si segnala, inoltre, che sono presenti altri beni storico-culturali ma tutti esterni all'area di Progetto e ad una distanza sempre superiore alla loro fascia di rispetto.

Infine, con specifico riferimento agli aspetti archeologici, per quanto concerne la presenza di siti noti da bibliografia oltre a quelli già identificati e cartografati nell'Elaborato 5X94018_Documentazione Specialistica_07, si ritiene che quanto osservato dalla SSPNRR non modifichi il fattore di rischio e di potenziale dell'area in esame, considerato che, come anche evidenziato nel Parere, nelle aree interessate dall'impianto *"non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D. Lgs 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente"*. L'applicativo in uso attualmente dai professionisti rilasciato dall'Istituto centrale per l'archeologia mediante il quale si redigono le VPIA richiede per ogni singola MOSI la distanza tra la stessa e l'area di progetto. 1,700 km sono una distanza tale per la quale il potenziale e il relativo rischio risultano, come evidente, di grado BASSO.

Sebbene il territorio italiano, come anche quello in esame, sia costellato di segnalazioni architettoniche, archeologiche e paesaggistiche, la valutazione posta in essere rappresenta lo strumento con il quale si valuta il potenziale archeologico e il relativo rischio per la realizzazione del progetto. È pure vero che gli enti di tutela, oltre al diniego, possano attuare strumenti per consentire un controllo diretto in fase di esecuzione delle opere.

Per quanto sopra esposto si ritiene che le evidenze riportate nelle osservazioni relative a Masseria Curvatta posta a 300 m dalla centrale elettrica non incidano in alcun modo sulle opere in progetto in quanto la stessa centrale è già operativa e non interessata da lavori nell'ambito del progetto. Masseria Tafuri, pur censita, non è stata inserita in cartografia in quanto la distanza è tale da non incidere sul potenziale archeologico diretto dell'area in esame e del relativo rischio se per "potenziale" e "rischio" si intende quello relativo alle aree di Progetto.

UCP – Area di rispetto della rete dei tratturi. Si precisa che i sottocampi 1 e 2 non ricadono all'interno di tale UCP che, essendo un tratturo "Non Reintegrato", ha una larghezza di soli 30 metri. Com'è evidente dagli elaborati di progetto, **la recinzione dei sottocampi è posta, invece, abbondantemente e conservativamente a totale salvaguardia e tutela del bene, oltre la distanza di 30 m arrivando fino a raggiungere conservativamente la distanza di 100 m ben oltre, quindi, le misure di salvaguardia previste dal PPTR.**

Per ciò che riguarda il cavidotto interrato, che attraversa un tratto longitudinale del Tratturello Martinese ed, "inevitabilmente", un tratto perpendicolare delle relative fasce di rispetto sia a destra che a sinistra, si evidenzia che tale scelta progettuale è stata determinata dalla volontà di conformarsi a quanto previsto dallo stesso PPTR, che, tanto in tema di *Aree appartenenti alla rete dei Tratturi* (art. 81, comma 2, lett. a7) NTA) quanto in tema di *Aree di rispetto della rete dei Tratturi* (art. 82, comma 2, lett. a7) NTA) prevede quanto segue: **"è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in**

attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile”.

E infatti, come sopra evidenziato al punto II) della presente nota, il Tratturello Martinese, nel tratto prospiciente alle opere di Progetto, **corrisponde da tempo ormai risalente alla SP22**.

Ferma restando la ragionevolezza della scelta progettuale effettuata, si evidenzia in ogni caso la possibilità per la Scrivente di localizzare il passaggio del cavidotto interrato a bordo strada, oltre la carreggiata e in adiacenza alla SP 22, anziché al di sotto del sedime stradale laddove tale accorgimento dovesse essere posto come condizione per il rilascio del provvedimento di VIA, atteso che la Scrivente potrà garantire la razionalizzazione e ricollocamento dei cavidotti interrati ed ha stipulato contratti tali da garantire la disponibilità delle intere aree confinanti con il tracciato della SP 22 nei tratti interessati dal Progetto.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 91, punto 12 delle NTA del PPTR sono comunque *“esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica: - il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opera edilizie fuori terra”*.

UCP – Strada a valenza paesaggistica. La S.P. 22, che separa i sottocampi 1 e 2, coincide con il tracciato del Tratturello Martinese ed è valutata come Strada a Valenza Paesaggistica. Si riporta testualmente la definizione di Strada a Valenza Paesaggistica riportata nell’art. 85 delle NTA del PPTR:

“Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2”.

Alla luce delle immagini riportate al precedente punto 4), risulta innegabile, ad avviso della Scrivente, l’assenza nel tratto della SP 22 considerato delle caratteristiche evidenziate nel suddetto art. 85 delle NTA del PPTR. Infatti:

- i. non si tratta di tratti ad “alta rilevanza paesaggistica”;
- ii. gli stesi non costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici;
- iii. non è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.

Inoltre, la SP 22 non è posta su alcun rilievo che domina dall’alto il paesaggio circostante; infatti, come si percepisce dalle curve di livello riportate nella carta tecnica seguente, le quote altimetriche della SP 22 e del paesaggio circostante sono pressoché simili.

Il paesaggio percepito da un osservatore che percorre la strada, quindi, è a piano con la SP 22, monotono per l’utilizzo diffuso di essenze vegetali cerealicole, privo di punti visivi di interesse paesaggistico e punteggiato di Aerogeneratori che attirano la vista facendo, anzi, distogliere lo sguardo verso l’alto.

In definitiva, con la presente nota la Scrivente intende evidenziare che, in relazione al progetto Gobetto Solare, non residua alcun profilo di criticità tale da giustificare la rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo pacifico che il progetto ha già ricevuto il parere favorevole della Commissione Speciale PNRR-PNIEC all'esito di un'istruttoria completa e conclusa, e che l'impianto verrebbe sviluppato in un'area totalmente idonea *ex lege*.

Per tale motivo, si chiede a codesto spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS, di procedere all'emissione del provvedimento finale di VIA senza previa remissione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendovi tutti i presupposti per procedere in tal senso.

Si richiede inoltre a codesto spett.le Ministero di non tenere conto nelle proprie valutazioni del parere negativo della SSPNRR in quanto tardivo e, comunque, di considerarlo superato e non vincolante per tutto quanto sopra esposto.

Ad ogni buon conto, con l'occasione la Scrivente rinnova anche la propria richiesta di accesso agli atti ai sensi della l.n. 241/1990 in relazione alla nota prot. 5376 del 19.6.2023 della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, alla nota prot. 16027 del 31.7.2023 del Servizio II DGABAP e ad ogni atto presupposto e/o connesso e/o conseguente.

Si formula inoltre ulteriore richiesta di accesso agli atti in relazione alla nota con cui questo spett.le Ministero ha deferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le valutazioni in merito al procedimento in oggetto.

In attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.

Il legale rappresentante

(Giulio Cassai)

Allegati:

1) Nota della Società dell'11.1.2024